

UN MERCATO TRANSATLANTICO IMPERIALE

Jean-Claude Paye

*Verso un grande mercato transatlantico, costruzione politica
che assicura la sovranità statunitense sulle popolazioni europee.*

I transfert dei dati dei passeggeri e dei dati finanziari.

*Negli accordi Usa-Ue non ci sono due potenze sovrane:
ne esiste soltanto una, l'amministrazione americana.*

Il processo che conduce alla creazione di un grande mercato transatlantico è il contrario di quello della costruzione dell'Unione europea. Mentre il mercato comune europeo è una struttura innanzitutto economica basata sulla liberalizzazione degli scambi di merci e in seguito sulla creazione di una moneta comune, il grande mercato transatlantico è da subito una costruzione politica. L'esercizio della sovranità delle autorità statunitensi sulle popolazioni europee e la legittimazione di questo potere attraverso le istituzioni europee sono le condizioni della creazione di nuovi rapporti di proprietà e di scambio, che si potrebbe definire come la fine della proprietà di sé, cioè trasformare i dati personali in merci e liberare questo grande mercato da ogni ostacolo.

Sono in dirittura d'arrivo tre-dici anni di negoziati fra la Commissione europea e il ministero

americano del commercio. Una risoluzione del Parlamento europeo del maggio 2008¹ opera una nuova legittimazione del progetto di creazione di un grande mercato transatlantico. Tale risoluzione prevede l'eliminazione delle barriere al commercio, siano esse di ordine doganale, tecnico o regolamentare, così come la liberalizzazione dei mercati pubblici, della proprietà intellettuale e degli investimenti. I deputati vogliono la creazione di questo mercato unico per il 2015. L'accordo prevede l'eliminazione delle barriere non tariffarie grazie a una progressiva armonizzazione delle regolamentazioni e soprattutto attraverso il reciproco riconoscimento delle regole in vigore sulle due coste dell'Atlantico. Nei fatti, ciò significa che i paesi dell'Unione europea integreranno le norme americane e che il diritto del vecchio continente si adatterà a questo cambiamento.

La prima tappa nell'installazione di questo grande mercato è stata l'entrata in vigore, il 30 marzo del 2008, dell'accordo «Cielo aperto». Il suo obiettivo è l'apertura del commercio del trasporto aereo fra i due continenti². Per quel che riguarda i servizi finanziari, l'entrata in vigore di un mercato senza barriere è fissata per il 2010.

Dovendo avvenire la loro liberalizzazione prima del 2015, sul traffico aereo e sui mercati finanziari le autorità americane esercitano già uno stretto controllo sul transfert dei dati PNR dei passeggeri dei voli e sui dati finanziari «Swift», in virtù di accordi di cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

Il transfert dei dati PNR dei passeggeri degli aerei

In seguito ad un accordo provvisorio con la Commissione dell'Unio-

ne europea, le dogane americane hanno, dal 5 marzo 2003, accesso ai sistemi di prenotazione delle compagnie aeree situate sul territorio dell'Unione. Si tratta di controllare dati legati ai comportamenti dei passeggeri ordinari, cioè di persone non segnalate come pericolose o criminali, al fine di verificare, facendo riferimento a uno schema teorico, se un determinato passeggero potrebbe costituire una minaccia potenziale. L'obiettivo è stabilire dei «profili a rischio».

Il provvisorio è diventato definitivo grazie a un accordo datato 2004. Il 23 luglio 2007³ l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno sottoscritto un nuovo testo che autorizza il transfert delle informazioni denominate Passengers Name Record comprendenti nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, nazionalità, numero di passaporto, sesso, ma anche i recapiti durante il soggiorno, l'itinerario completo degli spostamenti, i contatti a terra come i dati medici, il numero della carta di credito e le abitudini alimentari che consentono di rivelare le pratiche religiose...

Gli accordi del 2007 inaspriscono ulteriormente le disposizioni del 2004. Secondo un principio di disponibilità, l'insieme dei dati è consultabile da parte di tutte le agenzie americane incaricate della lotta al terrorismo, nonostante sulla carta i vecchi accordi riservassero questa consultazione ai soli uffici di dogana.

Il periodo di possesso delle informazioni è passato a 15 anni. Inoltre, questi dati potranno esse-

re collocati per una durata di sette anni in «basi di dati analitici attivi», permettendo un profiling massiccio. Le autorità americane hanno ora la legittimità di trasmettere queste informazioni a paesi terzi. Questi ultimi avranno accesso ai dati secondo le condizioni di sicurezza fissate dal dipartimento americano. Le compagnie sono tenute al trattamento dei dati PNR stoccati nei loro sistemi informativi di prenotazione secondo le richieste delle autorità americane, «nel rispetto della legislazione americana».

L'amministrazione americana si riserva il diritto di interpretare a modo proprio l'accordo concluso fra le due parti. Questa lettura è contenuta nella lettera in allegato. Il che comporta un doppio vantaggio per il dipartimento alla sicurezza interna. Da una parte, può definirne unilateralmente il contenuto (condizioni di trattamento, di transfert, di distruzione e di estensione del campo dei dati). Dall'altra, gli impegni di protezione dei dati e di difesa dei diritti dei passeggeri europei non hanno valore vincolante e possono essere modificati unilateralmente.

Informazioni relative all'origine razziale, alle opinioni politiche, alla vita sessuale possono essere utilizzate in «alcuni casi eccezionali» ed è lo stesso dipartimento alla sicurezza interna che decide cosa debba intendersi per caso eccezionale.

Michael Chertoff, segretario del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, nel corso

della sua visita al Comitato delle Libertà civili del Parlamento europeo il 14 maggio 2007⁴, dichiarò che «i dati PNR erano protetti dall'US Privacy Act e il Freedom of Information Act e che queste leggi prevedevano consistenti ricorsi davanti ai tribunali». Tuttavia, queste «garanzie» non sono in realtà che un doppio *trompe l'oeil*. Da una parte, la concessione non è un diritto ma un favore accordato dall'amministrazione americana. Il privilegio, contenuto nella lettera allegata e non nel testo dell'accordo, accordato dall'amministrazione ai passeggeri dell'Unione europea, cioè di poter presentare ricorsi davanti ai tribunali americani, può essere messo in discussione in qualsiasi momento.

Dall'altra parte, questo diritto dei cittadini americani è puramente formale. Poiché l'accordo PNR e le disposizioni interne americane non sono state ratificate dal Congresso, i cittadini americani non possono far valere i loro diritti nei tribunali. In questo modo, è accordata una possibilità che, nella pratica, non esiste.

Il transfert dei dati finanziari

Il 23 giugno 2006 il *New York Times* ha rivelato l'installazione da parte della Cia di un programma di sorveglianza delle transazioni finanziarie internazionali. Il giornale ha svelato che la società belga Swift, dagli attentati dell'11 settembre, ha trasmesso al dipartimento del Tesoro degli Stati Uni-

ti decine di milioni di dati confidenziali riguardanti le operazioni dei suoi clienti.

Swift, società americana di diritto belga, gestisce gli scambi internazionali di qualcosa come 8.000 istituzioni finanziarie situate in 208 paesi. Assicura il transfert di dati relativi ai pagamenti o ai titoli, ivi comprese le transazioni internazionali in valuta, ma non consente il transito dell'argento. L'insieme dei dati è stoccatto su due server. Uno si trova in Europa, l'altro negli Stati Uniti. I messaggi interbancari, scambiati sulla rete Swift, contengono dati di carattere personale, protetti dal diritto belga ed europeo.

Questa società, a causa della locazione del suo secondo server sul territorio statunitense, è comunque sottoposta al diritto americano. La società, quindi, ha scelto di violare il diritto europeo allo scopo di sottomettersi alle ingiunzioni del diritto americano. Nonostante la constatazione di molteplici violazioni del diritto belga ed europeo, le autorità belghe si sono sempre rifiutate di perseguire questa società.

Va ricordato che il sistema Echelon e il programma di sorveglianza della NSA permettono di impossessarsi di informazioni elettroniche, fra cui i dati Swift, in tempo reale. La loro lettura è molto più facile in quanto i sistemi di codifica, dei dati relativi alle transazioni mondiali fra banche, sono degli standard americani brevettati negli Stati Uniti. L'esecutivo degli Stati Uniti si fa perciò rinvia-

re dati che già possiede o che può ottenere con facilità. Per esso, non si tratta di far legittimare le sue operazioni.

La cessazione dei transfert verso le dogane americane non è mai stata presa in considerazione. Al fine di conformarsi formalmente alla direttiva europea di protezione dei dati, Swift ha aderito, nel 2007, ai principi del *Save Harbor*, che «garantisce» che i dati stoccati nel server americano sono protetti da norme analoghe a quelle in vigore nell'Unione europea. Questa adesione è autocertificata dalla società che aderisce. La *Save Harbor* lascia la persona interessata priva di difesa⁵. Alla persona stessa spetta verificare la situazione di conformità dell'organismo americano che tratta i dati, sempre a essa spetta trovare e impegnare l'autorità indipendente di controllo atta a studiare il suo caso. Se malgrado tutto una persona o un'azienda ha la possibilità di constatare un ammanco e ha la capacità di avviare dei procedimenti, l'amministrazione americana può ancora invocare il «segreto di Stato» per impedire ogni procedimento possibile.

Quanto alla parte «dell'accordo» del giugno 2007⁶ che autorizza l'immissione di dati da parte degli Stati Uniti, ha come conclusione un impegno unilaterale americano. Non si tratta dunque di un accordo bilaterale, come sostenuto dal Parlamento europeo, ma invece di un testo il cui contenuto non ha bisogno delle due parti per poter essere modificato. L'ammini-

strazione degli Stati Uniti ha la possibilità, senza consultazione dell'altra parte, di modificare i suoi impegni.

In questa lettera, il Dipartimento del Tesoro offre garanzie puramente formali riguardo all'utilizzazione dei dati. Come garanzia del rispetto della segretezza delle informazioni, la parte americana insiste sull'esistenza di diversi livelli indipendenti di controllo. Il testo fa riferimento ad «altre amministrazioni ufficiali indipendenti» così come a «un gabinetto di audit indipendente». La dice lunga sull'aspetto formale di questa autonomia che un'amministrazione è considerata indipendente da un'altra amministrazione dello stesso Stato. La stessa notazione può essere fatta a proposito dell'audit indipendente. Così, quando l'affare Swift è esploso nel giugno 2006, il governo americano aveva già dichiarato che non c'erano stati abusi nell'utilizzazione dei dati, visto che l'accesso a questi era controllato da una società privata «esterna», il gruppo Booz Allen Hamilton, una delle più importanti società in contratto con il governo americano. L'organicità dell'interpenetrazione fra pubblico e privato è fin troppo evidente.

Verso una generalizzazione del riordino dei dati personalì

Con questi accordi sul transfert delle informazioni finanziarie o dei dati PNR il Consiglio dell'Unione

europea ha introdotto i suoi cittadini residenti all'estero in un sistema che offre alle autorità americane la possibilità di far evolvere queste procedure secondo le loro finalità. L'Unione europea abbandona progressivamente la sua legalità al fine di consentire al diritto americano di applicarsi direttamente sul suo territorio. Si assiste così alla dislocazione di una struttura politica imperiale nella quale l'esecutivo statunitense funge da mandante e le istituzioni europee da organo legittimante di fronte alle loro popolazioni.

Nel testo non ci sono due potenze sovrane. Ne esiste soltanto una, l'amministrazione americana che riafferma il suo diritto di disporre dei dati personali degli europei. In questo contesto di unilateralità, essa concede «garanzie» formali che può unilateralmente modificare o sopprimere. L'esecutivo americano esercita così direttamente la sua sovranità sulle popolazioni europee.

Questi accordi non sono che un primo passo. Gli Stati Uniti vogliono imporre un transfert generale di dati personali. Un rapporto interno scritto congiuntamente dai negoziatori del Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la sicurezza nazionale americano e dal Coreper, un gruppo di rappresentanti permanenti, per quel che riguarda l'Unione europea, annuncia un accordo in questa direzione per il 2009.

Si tratta di autorizzare il riordino di un insieme di dati amministrativi e giudiziari, ma anche

relativi alla «difesa del territorio». Il quadro non è più limitato alla «lotta contro il terrorismo», ma verte su «la prevenzione, la segnalazione, l'indagine o l'incriminazione di qualsivoglia atto criminale o violazione della legge relativa alla protezione delle frontiere, alla pubblica sicurezza o alla sicurezza nazionale, per procedimenti giudiziari o amministrativi e procedimenti non criminali, direttamente relativi a questi delitti o violazioni»⁷. Non importa quale reato, per quanto minore possa essere. I negoziatori si sono già accordati su 12 punti principali. Infatti si tratta di trasmettere permanentemente alle autorità americane una serie di informazioni private come il numero della carta di credito, i dettagli dei conti bancari, gli investimenti realizzati, gli itinerari di viaggio o le connessioni internet, oltre ad informazioni legate alle persone come la razza, le opinioni politiche, le abitudini, la religione. Per la vecchia presidenza tedesca, anche il DNA e i dati biometrici sono informazioni trasferibili.

Un grande mercato dei dati personali

Per Washington, un accordo, che assicuri un transfert generale dei dati personali e non più limitato a materie determinate, costituirebbe un colpo non da poco. L'Unione europea ha regole più limitative in materia di accesso, di raccolta e di transfert dei dati privati dei suoi cittadini, sia che riguardino altri

Stati sia il settore privato. Il problema si era già posto al momento di precedenti accordi sui dati finanziari o PNR. Questa contraddizione fu «risolta» attraverso garanzie formali date dalle autorità americane alle quali gli europei hanno voluto credere. Si tratta invero di un allineamento dell'Unione europea alle procedure statunitensi.

Per i negoziatori americani un tale accordo potrebbe trasformare il diritto internazionale sull'accesso ai dati riguardanti la vita privata. Gli americani riconducono le loro esigenze al contesto economico. Per loro, questo accordo si presenta come «un grosso affare in quanto diminuirebbe la totalità dei costi per il governo americano, nel conseguimento di informazioni dell'Unione europea»⁸.

Così, la posta in gioco non è la possibilità di trasmettere questi dati alle autorità americane, cosa già largamente realizzata, ma di poterli legalmente rinviare al settore privato o meglio ancora che le autorità americane possano apertamente trasferirli alle agenzie di loro scelta come ad agenzie governative straniere. Si tratta di sopprimere ogni ostacolo legale alla diffusione delle informazioni e di garantire i più bassi costi possibili. In primis, va assicurata la redditività del mercato.

Nell'accordo sul transfert delle informazioni finanziarie, ogni loro utilizzazione con fini commerciali o industriali è formalmente esclusa. Ciò rivela il carattere virtuale delle garanzie accordate dall'amministrazione statu-

nitense poiché la *Freedom of Information Act*⁹ obbliga, in nome della libertà del commercio, le agenzie federali a trasmettere certe informazioni alle agenzie private americane che ne fanno richiesta. Questo tipo di clausola costituisce un autentico rifiuto delle possibilità, informali ma anche legali, offerte alle agenzie americane di avere accesso ai dati stoccati dalle dogane o da ogni altra istituzione.

Se questo progetto di transfert generale dei dati personali vedrà la luce, un nuovo passo avanti sarà realizzato nel riconoscimento europeo della legislazione americana in materia ed anche nell'integrazione del vecchio continente nel grande mercato dei dati personali, iniziato dalle autorità americane.

Un allineamento al diritto americano

Il principale ostacolo giuridico che si è presentato consiste nel fatto che i paesi europei hanno delle agenzie formalmente indipendenti, incaricate di verificare che i dati personali siano utilizzati legalmente, dal momento che negli Stati Uniti procedure simili non ci sono. Tuttavia i negoziatori europei hanno abbandonato la loro legalità e hanno accettato i criteri americani. Ammettono che il potere esecutivo si controlli per conto proprio, ritenendo che il sistema di controllo interno del governo statunitense offra garanzie sufficienti. Gli europei hanno accettato che

i dati riguardanti la razza, la religione, le opinioni politiche, la salute, la vita sessuale, siano utilizzati da un governo a condizione che «le leggi locali forniscano protezioni adeguate». Ma questo accordo non definisce con chiarezza ciò che si deve intendere per «protezione adeguata», lasciando così intendere che ogni governo potrebbe decidere per proprio conto se rispettare o no tale obbligo¹⁰.

I soli problemi che esistono vertono sulle possibilità di ricorso dei cittadini europei residenti all'estero davanti ai tribunali americani a cui soltanto i cittadini americani e i residenti permanenti hanno diritto, attraverso il Privacy Act del 1974. L'amministrazione Bush rifiuta questa concessione, attraverso l'argomentazione intorno alla possibilità di correzione delle false informazioni usando la scappatoia delle procedure amministrative.

Per l'esecutivo americano la posta in gioco non è il rifiuto agli europei dei diritti di cui disporrebbero i residenti negli Stati Uniti. Infatti le possibilità che questi ultimi possano ricorrere sono ridotte al lumenino. Si tratta di nuovo di costringere gli europei ad abbandonare le loro regole per adottare le procedure americane ed assicurare così un'unificazione unilaterale del diritto delle due coste dell'Atlantico.

L'allineamento alle procedure americane torna così a essere l'accettazione di farsi controllare da macchine, come nella sorveglianza dei passeggeri aerei negli

Stati Uniti. La diagnostica dei macchinari può impedire l'imbarco delle persone. Il rapporto accetta l'utilizzazione di queste tecniche segnalando che «queste decisioni automatiche» possono funzionare nella misura in cui esistano «protezioni adeguate» che includono la possibilità di un intervento umano a posteriori. In questo modo l'allineamento alle procedure americane è totale.

Un'area transatlantica «di libertà, di sicurezza e di giustizia»

Il transfert dei dati personali non è che un elemento dei negoziati globali fra gli Stati Uniti e l'Unione europea. Un rapporto segreto, concepito dagli esperti di sei Stati membri, ha stabilito un progetto di creazione, entro il 2014, di un'area di cooperazione transatlantica in materia di «libertà, sicurezza e giustizia». Questa creazione coincide perfettamente con la realizzazione di un grande mercato transatlantico. Si tratta di riorganizzare gli affari interni e la Giustizia degli Stati membri «in rapporto con le relazioni estere dell'Unione europea», cioè essenzialmente in funzione delle relazioni con gli Stati Uniti¹¹.

Il rapporto, iniziato dalla presidenza tedesca nel 2007, parla dapprima di cooperazione fra i servizi di polizia e quelli segreti per quel che concerne la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e all'immigrazione illegale. Pre-

vede inoltre di assicurare maggior interoperatività fra i due continenti a proposito di videosorveglianza, Internet e telefonia mobile.

Ancor più del transfert dei dati personali, processo già largamente realizzato, la creazione di un simile spazio consiste nella possibilità, a termine, di rinvio dei residenti all'estero dell'Unione alle autorità americane. Va ricordato che il mandato d'arresto europeo¹², il quale deriva dalla creazione di uno «spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia» fra gli Stati membri, sopprime tutte le garanzie che erano offerte dalla procedura d'estradizione. Il mandato d'arresto poglia sul principio del riconoscimento reciproco. Considera, in conformità ai principi di uno Stato di diritto, tutte le disposizioni giuridiche dello Stato richiedente¹³. L'installazione di una tale area di cooperazione transatlantica comporterebbe che l'insieme dell'ordine di diritto statunitense sarebbe riconosciuto dai paesi europei e che le domande americane d'estradizione sarebbero, dopo semplici controlli di procedura, automaticamente soddisfatte.

Ebbene, negli Stati Uniti la Military Commissions Act del 2006¹⁴ consente di perseguire o arrestare indefinitamente chiunque sia indicato come «nemico combattente illegale» dal potere esecutivo. Questa legge dà al Presidente americano il potere di indicare, come nemici, i suoi stessi cittadini o ogni residente all'estero di un paese con il quale gli Stati Uniti non sono in guerra. Si è perseguiti

non sulla base di prove documentate ma semplicemente sulla base di un'indicazione nominale da parte del potere esecutivo. Se gli americani accusati sulla base della nozione di nemico combattente illegale devono essere deferiti davanti a giurisdizioni civili, non è lo stesso per gli stranieri, che possono essere giudicati davanti a «commissioni militari», tribunali speciali che non accordano alcun diritto alla difesa e sopprimono qualsiasi separazione dei poteri¹⁵.

Questa legge, di portata internazionale, non è stata contestata da alcun governo straniero. Nulla impedisce, negli accordi di estradizione firmati nel 2003 fra l'Unione europea e gli Stati Uniti¹⁶, che le persone rinviate siano giudicate davanti a commissioni militari¹⁷. La creazione di un mandato di arresto, nel quadro di uno «spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia», fra i paesi membri dell'Unione europea e gli Stati Uniti renderebbe il rinvio, sulla base di questa legge, del tutto automatico.

Il trattato di estradizione firmato nel 2003 fra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna¹⁸ è un anello intermedio fra gli accordi firmati con l'Unione europea e un futuro mandato d'arresto che potrebbe entrare in funzione fra gli Stati Uniti e i Paesi membri dell'Unione. Il trattato stabilisce una dissimmetria totale fra le due parti. Una domanda d'estradizione proveniente dalla Gran Bretagna deve sempre fornire elementi di prova che stabiliscano una «causa probabile»¹⁹, cioè una presunzione ragionevole che la persona recla-

mata abbia commesso l'infrazione. Gli Stati Uniti, da parte loro, sono dispensati dal fornire queste informazioni, essendo sufficiente la parola delle autorità americane.

Grande mercato e controllo delle popolazioni: un unico processo

Il parallelismo delle discussioni aventi come fine la liberalizzazione degli scambi economici fra i due continenti e quelle tendenti ad assicurare un controllo americano delle popolazioni europee è una costante. I due progetti sono organicamente legati.

Già il 3 dicembre del 1995, al vertice di Madrid, il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e Felipe Gonzales, presidente dell'Unione europea, hanno firmato la *Nuova Agenda Transatlantica* (NTA), tendente a promuovere un grande mercato transatlantico al pari di un piano d'azione comune (Joint EU-US Action Plan)²⁰ in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

La Nuova Agenda Transatlantica annuncia la realizzazione di un grande mercato. Questo progetto, presentato senza una preliminare consultazione, fu accettato senza discutere dagli Stati membri dell'Unione. Quanto al Piano d'azione comune del 1995, vuol sviluppare un'assistenza reciproca, sia in materia di deportazione degli illegali sia di estradizione.

Mentre i negoziati in materia di cooperazione di polizia si sono sviluppati di continuo, le di-

scussioni sulla creazione di un grande mercato conosceranno un momento di sosta. I negoziati impiornati sul «Nuovo Mercato Transatlantico» saranno abbandonati nel 1998. Questo insuccesso non impedirà agli Stati Uniti e all'Unione europea di firmare, dal marzo 1998, un *Partenariat Economique Transatlantique* che riprende l'essenziale delle proposte contenute nel NMT, ma senza un esplicito richiamo alla creazione di una zona di libero scambio.

Fino al 2005 il progetto ristagna. Il dibattito è rilanciato dalla dichiarazione economica, adottata a partire dal vertice Us-Ue del giugno 2005.

Quanto al Parlamento europeo, ha adottato il primo giugno 2006, due risoluzioni che hanno raccolto la quasi unanimità dei due grandi gruppi dell'emiciclo. La prima riguarda le «relazioni economiche transatlantiche». È emanazione del gruppo del Partito socialista europeo che ha scelto per redigerla Erika Mann, una socialdemocratica tedesca che peraltro presiede il Transatlantic Policy Network (TPN). La seconda riguarda un «accordo di partenariato transatlantico». È frutto del Partito popolare europeo. È stata scritta da Elmar Brok, un cristianodemocratico tedesco, con il sostegno della Fondazione Bertelsmann²¹.

Una fusione pubblico-privato

I progressi nella creazione di un mercato transatlantico sono dovu-

ti all'azione decisiva di un istituto euro-americano, il Transatlantic Policy Network (TPN). Fondato nel 1992 riunendo alcuni parlamentari europei, ne fanno parte deputati tedeschi come Erika Mann e Elmar Brok, presidente della commissione Affari Esteri del Parlamento europeo fino al gennaio 2007, membri del congresso degli Stati Uniti, oltre a membri di aziende private. Il TPN è sostenuto da numerosi *think tanks* come l'Aspen Institute, l'European-American Business Council, il Council on Foreign Relations, la German Marshall Fund o la Brookings Institution. È sostenuto finanziariamente da alcune multinazionali americane ed europee come Boeing, Ford, Michelin, IBM, Microsoft, Daimler Chrysler, Pechiney, Michelin, Siemens, BASF, Deutsche Bank, Bertelsmann²².

Il lancio nel 1995 del NTA deve già largamente la sua esistenza a un rapporto del TPN: *A European Strategy to the US*²³. Quanto alle risoluzioni del Parlamento europeo, riprendono integralmente il contenuto del rapporto del TPN, intitolato *A Strategy to Strengthen Transatlantic Partnership* del 4 dicembre 2003 che, in campo economico, militare e istituzionale, chiama alla realizzazione completa di un blocco euro-atlantico per il 2015²⁴.

La connessione delle politiche americane ed europee con i *think tanks* e il mondo degli affari è totale. Tuttavia il progetto va oltre la creazione di un semplice G-2, si tratta di costruire un'entità

politica comune che garantisca i due pilastri euroamericani. La posta è la creazione di un'Assemblea transatlantica che legittimerà questo processo politico, effettuato senza consultazione delle popolazioni interessate. La Commissione europea ha espresso l'intenzione di creare una tale istituzione parlamentare transatlantica in una comunicazione del maggio 2005, *Un partenariato UE / USA rafforzato e un mercato più aperto per il XXI secolo*²⁵.

Una struttura imperiale

Gli accordi fra gli Stati Uniti e l'Unione europea, per quel che concerne il transfert dei dati PNR e delle informazioni finanziarie, costituiscono una tappa importante nella costruzione di una struttura politica integrata sotto il comando americano.

Comunque, la procedura della lettera allegata registra, nell'ordine giuridico, un approccio americano unilaterale. Attraverso questo testo, le autorità statunitensi affermano il loro diritto di disporre dei dati riguardanti i cittadini europei. Accordano diritti fittizi e garanzie formali, su cui possono in ogni momento ritornare senza consultare «l'altra parte». Così, le autorità americane esercitano una sovranità diretta sulle popolazioni europee. Questi testi codificano l'esistenza di un'autorità illimitata poiché registrano la possibilità, per l'esecutivo americano, di sottrarsi a ciò che esso stesso ha volu-

to concedere. Il testo dell'accordo è una forma vuota che non registra altro che la totale potenza dell'esecutivo americano.

L'ultimo progetto che tende ad assicurare un accesso generale ai dati personali dei cittadini europei è una razionalizzazione dei differenti accordi già esistenti. Si tratta di limitare i costi di quest'autentico furto e di legittimare la trasmissione di queste informazioni al settore privato. La formazione di un grande mercato di questi dati impone la redditività economica di queste operazioni come la soppressione di ogni ostacolo a questi transfert. Questo perché è importante l'accettazione da parte delle popolazioni del sequestro dei loro dati. La firma di questo accordo da parte dell'Unione europea è perciò un'operazione di legittimazione che è costitutiva di questa nuova struttura economica e politica.

La realizzazione di «uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia» fra le due entità darebbe all'esecutivo americano nuove prerogative nell'esercizio della sua sovranità sulle popolazioni europee, cioè la possibilità di farsi riconsegnare, senza procedura di controllo, persone che avrà semplicemente indicato come nemici. Con la Military Commission Act, come base della nuova organizzazione giudiziaria fra i due continenti, l'*Habeas Corpus*, il diritto di disporre della propria persona fisica, non esisterà più per le popolazioni europee. Si tratta della posta principale in gioco di questi negoziati, di

cui questo rapporto, avviato dalla presidenza tedesca, non è che la punta emergente dell'iceberg.

Le autorità europee e americane condividono lo stesso punto di vista. La sovranità esercitata dagli Stati Uniti sulle popolazioni europee e l'organizzazione delle procedure politiche secondo i canoni del diritto statunitense sono le condizioni necessarie all'installazione di un mercato transatlantico dei dati personali e all'instaurazione di nuovi rapporti di proprietà nei quali gli attributi della persona appartengano alla potenza statale e alle aziende.

(traduzione di Lelio La Porta)

Note

¹ Parlamento europeo, *Résolution du Parlement européen sur les relations transatlantiques*, B6-0280/2008, del 28 maggio 2008.

² Adrien Potocnjak e Martin Pierre, *Préparation du sommet Union Européenne/Etats Unis*, Strasburgo, Università Robert Shuman, MCSinfo marzo 2008, <http://mcsinfo.u-strasbg.fr>.

³ *Processing and transfer of passenger name record data by air carriers to the United States*, Department of Homeland Security - PNR, Consiglio dell'Unione europea, 11304/07, Bruxelles, 18 giugno 2007, <http://www.statewatch.org/news/2007/jul/eu-usa-pnr-agreement.2007.pdf>.

⁴ *Did Chertoff lies to the European Parliament?*, Edward Hasbrouck's blog <http://hasbrouck.org/blog/archives/001259.html>.

⁵ Yves Poulet, *Les Save Harbor Principles - Une protection adéquate?*, in *Actes du colloque de l'International Federation of Computer Law Association*, Paris, 17 giugno 2000, <http://www.juriscom.net/uni/doc/20000617.htm>.

⁶ *EU-USA Swift Agreement: 10741/2/07 REV 2*, testo trasferito <http://www.statewatch.org/news/2008/jan/eu-usa-swift-rev2-10741-7.pdf>.

⁷ Council of European Union, *Note from Presidency to Coreper, Final Report by EU*

US High Level Contact Group on information sharing and privacy and personal protection, 9831/08, Brussels, 28 maggio 2008, http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/report_02_07_08_en.pdf

⁸ Charlie Savage, *U. S. and Europe Near Agreement on Private Data*, in *The New York Times*, 28 giugno 2008.

⁹ U. S. Department of State Freedom of Information Act (FOIA).

¹⁰ Note from Presidency to Coreper., cit.

¹¹ Report of the Informel, Hight Level Advisory Group on the Future European Affaire Policy (Future group), Freedom, Security, Privacy, European Home Affairs in a Open World, giugno 2008, p. 10, paragrafo 50,

http://www.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/00786/Read_the_full_EU_re_786870a.pdf.

¹² Decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa la mandato d'arresto europeo e alle procedure di rinvio fra Stati membri, in *Journal Officiel des Communautés européennes* del 18 giugno 2002, L 190.

¹³ Si veda Jean-Claude Paye, *Global War on Liberty*, New York, TELOS Press, 2007, pp. 140-152.

¹⁴ S.390 Military Commissions Act of 2006, <http://www.govtrack.us/bills/text/109/s/s3930.pdf>

¹⁵ Nemico del Emperio, in *Behemoth*, gennaio-giugno 2008, n 43.

¹⁶ Consiglio dell'Unione europea, ST 8295/1/03 rev 1, 2 giugno 2003.

¹⁷ Cfr. Jean-Claude Paye, *La fine dello Stato di diritto*, Roma, Manifestolibri 2005, pp. 88-94.

¹⁸ http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030041_en_1.

¹⁹ Ben Hayes, *The New UK-US Extradition Treaty*, Statewatch, marzo 2003, <http://www.statewatch.org/news/2003/jul/25ukus.htm>.

²⁰ Vertice Ue-Usa di Madrid del 3 dicembre 1995, *The New Transatlantic Agenda and the Joint UE-US Action Plan*, <http://www.statewatch.org/news/2008/aug/eu-usa-nta-1995.pdf>.

²¹ La Fondazione Bertelsmann è un think tank tedesco che lavora per un'Europa allargata così come per il rafforzamento dei legami con gli Stati Uniti.

²² <http://www.tpnonline.org/business.html>.

²³ <http://www.tpnonline.org/achievements.html>.

²⁴ <http://www.tpnonline.org/pdf/1203Outreach.pdf>.

²⁵ Comunicazione della commissione al consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, *Un partenariat UE / Etats-Unis renforcé et un marché plus ouvert pour le 21è siècle*, COM(2005) 196 finale, Bruxelles, 18 maggio 2005.